



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco** - Direttore Dr. Stefano Zelco  
**Distretto del Veneziano** - Piazzale S. L. Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE),  
 Tel. 041/2608350 - Fax 041/2608349  
**Distretto di Mirano-Dolo** - Via Barche n. 53 - 30035 Mirano - Tel. 041.5795651  
**Distretto di Chioggia** - Riviera S. Caboto n. 17 - 30015 Chioggia - Tel. 041.5534176  
 E-mail: sanita.animale@aulss3.veneto.it - PEC: sanita.animale.aulss3@pecveneto.it

PROVVEDIMENTO DI REVOCA n°09/2022/3

N. Protocollo del

**REVOCA del PROVVEDIMENTO n. 08/2022/3**  
**DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO marino 03M004 Mare pesca libera entro le 0,3 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Porto Chioggia) da zona di tipo "B" a zona di tipo "C" con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie TELLINA (D. trunculus) classificati nell'ambito di monitoraggio 03M004 Mare pesca libera entro le 0,3 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Porto Chioggia) o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione (non inferiore a due mesi) o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti**

Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica";

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V: n. 1722 del 19.11.18 *"Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870"*;

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

VISTO il proprio Provvedimento n. 08/2022/3 avente oggetto: *"DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO marino 03M004 Mare pesca libera entro le 0,3 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Porto Chioggia) da zona di tipo "B" a zona di tipo "C" con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie TELLINA (D. trunculus) classificati nell'ambito di monitoraggio 03M004 Mare pesca libera entro le 0,3 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Porto Chioggia) o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione (non inferiore a due mesi) o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti"*;

PRESO ATTO dell'esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 22BAT-U/1502 del 31/03/2022 verbale n. 050503-2200028401B del 28/03/2022 su campione di specie TELLINA (D. trunculus) effettuato da personale del Servizio Veterinario, nell'ambito di monitoraggio 03M004 Mare pesca libera entro le 0,3 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Porto Chioggia) risultano conformi per i parametri sanitari stabiliti dalla normativa vigente;

VISTO il punto 2 della lettera C del capo II dell'allegato II del Reg. 854/2004 CE che recita: *"...l'autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa soltanto una volta che i requisiti sanitari dei molluschi risultano nuovamente conformi alla normativa comunitaria"*;

RITENUTO necessario revocare, in considerazione di quanto sopra, il suindicato provvedimento;

## **PRESCRIVE**

**la REVOCA** del proprio Provvedimento n. 08/2022/3 avente oggetto:

*"DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO marino 03M004 Mare pesca libera entro le 0,3 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Porto Chioggia) da zona di tipo "B" a zona di tipo "C" con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie TELLINA (D. trunculus) classificati nell'ambito di monitoraggio 03M004 Mare pesca libera entro le 0,3 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Porto Chioggia) o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione (non inferiore a due mesi) o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti"*

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- **A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 03M004 Mare pesca libera entro le 0,3 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Porto Chioggia)** (operatori, consorzi, cooperative):
- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Stefano Zelco, Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto

Direttore della UOSD  
Molluschicoltura e Punti di Sbarco  
Dott. Stefano Zelco

Referente istruttoria: RISTORI ANDREA  
Responsabile procedimento: Dott. Stefano Zelco  
Direttore della UOSD  
Molluschicoltura e Punti di Sbarco  
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE)  
Tel. 0412608350



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie**  
 SCS1 Microbiologia Generale e Sperimentale  
 Direttore Dr.ssa Lisa Barco  
 Laboratorio Controlli Ufficiali  
 Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD)  
 Tel. 049.8084304 Fax --- Email  
 microbiologia\_alimenti.izsvenezie@legalmail.it

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



**RAPPORTO DI PROVA**  
**n. 22BAT-U/1502**

Nr.Unico **22/41550** Ricevimento del **28/03/2022**  
 Presso la sede: Sezione territoriale di Padova  
**Consegna RdP: IZIWEB**

Azienda ULSS 3 Serenissima  
**REGISTRO UFFICIALE**  
 N. 0060189/I del 31/03/2022



**Spett.le**  
 AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA  
 VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147  
 30174 VENEZIA (VE)

**RICHIEDENTE**  
 AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA  
 VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147  
 30174 VENEZIA (VE)

**VERBALIZZANTE**  
 GROSSELLE DARIO  
 Verbale invio campioni n. 050503-2200028401B del  
 28/03/2022

**PROPRIETARIO - ORIGINE - LUOGO PRELIEVO**  
 MARE PESCA LIBERA ENTRO LE 0,3 MIGLIA  
 DALLA COSTA (DA PORTO ALBERONI A PORTO  
 CHIOGGIA)  
 30100 VENEZIA (VE)

**PIANI LOCALI (REG-PROV) / MOLLUSCHI-SORVEGLIANZA AMBITO**

<b>MATERIALE ESAMINATO:</b> 1 campione (1 unità campionaria)		<b>Identificazione:</b> 1
Tipo di materiale <b>PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO TELLINA (D. trunculus))</b>		
<b>ANALISI (Metodo)</b>	<b>Sottoanalisi</b>	<b>Risultato</b>
<b>CONTA ESCHERICHIA COLI</b> <b>β-GLUCORONIDASI POSITIVI (MPN)</b> (METODICA MICROBIOLOGICA / UNI EN ISO 16649-3:2015 esclusi cap. 4.1, 9.1 e 10.1 / EC 1:2017)		20 MPN/100g

Temperatura di ricevimento rilevata: +3 °C. La temperatura è un parametro che può influenzare i risultati delle prove analitiche.

Data di accettazione 28/03/2022

Data inizio analisi 29/03/2022 - Data fine analisi 31/03/2022

IL DIRIGENTE  
 Dr.ssa L. Barco, Dr.ssa C. Losasso, Dr.ssa A.A. Lettini

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente. IZSVe non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVe. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.

Num. Certificato: LTTNNN74T44L738Z Emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Dirigente firmatario: Antonia Anna Lettini Data di firma: 31/03/2022

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.